COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2021
COM(2021) 593 final

2021/0303 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica detto accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") riguardo a una decisione del comitato misto che modifica detto accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possono derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo.

2.3. La decisione prevista del comitato misto

Il comitato misto può adottare una decisione che modifica l'accordo di recesso, ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo, per rettificare errori, omissioni o altre carenze o risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo di recesso, purché detta decisione non modifichi gli elementi essenziali dell'accordo.

La finalità della decisione prevista è rettificare omissioni e carenze che non modificano gli elementi essenziali dell'accordo di recesso.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

3.1. Allegato I, parte I, dell'accordo di recesso relativo al coordinamento in materia di sicurezza sociale

L'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso contiene le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui l'Unione e il Regno Unito devono tenere debitamente conto nell'applicazione delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale (cfr. articolo 31 dell'accordo di recesso).

Il 18 ottobre 2017 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la raccomandazione n. A1 riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La raccomandazione non figura nell'elenco dell'allegato I dell'accordo di recesso e dovrebbe pertanto essere aggiunta.

Il 19 ottobre 2017 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. E6 relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (*Electronic Exchange of Social Security Information*). La decisione non figura nell'elenco dell'allegato I dell'accordo di recesso e dovrebbe pertanto essere aggiunta.

Il 17 giugno 2020 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. H9 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito della pandemia di COVID-19. La decisione non figura nell'elenco dell'allegato I dell'accordo di recesso e dovrebbe pertanto essere aggiunta.

Il 21 ottobre 2020 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. H10 relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La decisione non figura nell'elenco dell'allegato I dell'accordo di recesso e dovrebbe pertanto essere aggiunta. Detta decisione sostituisce la decisione n. H8 relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La decisione n. H8 sarà pertanto rimossa dall'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso.

Il 9 dicembre 2020 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. H11 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19. La decisione non figura nell'elenco dell'allegato I dell'accordo di recesso e dovrebbe pertanto essere aggiunta.

Il 10 ottobre 2018 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la raccomandazione n. H2 relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio. La raccomandazione non figura nell'elenco dell'allegato I dell'accordo di recesso e dovrebbe pertanto essere aggiunta.

Il 9 dicembre 2020 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. S11 riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004. La decisione sostituisce la decisione n. S9 riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004. La decisione n. S9 sarà pertanto rimossa dall'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso.

4. BASE GIURIDICA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'unico obiettivo e contenuto dell'atto previsto riguarda, da un lato, la modifica dell'accordo per rettificare errori, omissioni e carenze senza modificare gli elementi essenziali ivi contenuti, dall'altro, la modifica dell'accordo in un caso specificamente previsto da quest'ultimo.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

4.1. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato misto apporterà modifiche all'accordo di recesso e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2021/0303 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), concluso dall'Unione con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio[1] del 30 gennaio 2020, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

(2) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuarle; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(3) Per una svista non figurano nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso una decisione e una raccomandazione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Altre quattro decisioni e una raccomandazione sono state adottate prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che tali decisioni e raccomandazioni siano aggiunte a detto allegato.

(4) Per rettificare tali omissioni e carenze il comitato misto dovrebbe adottare una decisione ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso.

(5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

[1] GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso riguardo a una decisione da adottare a norma dell'articolo 164, paragrafo 5, di detto accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente